



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI MAMMONE

- Presidente -

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18928-2013 proposto da:

COOPERATIVA DI CORTINA SOC. COOP. SCARL
00063460257, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ADALBERTO PERULLI giusta procura
speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

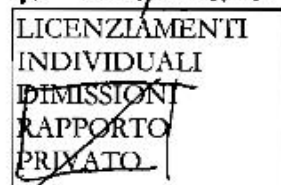
nonchè contro

DAL MAS DANIELA, DORIGO NICODEMO, DE LAZZARI
ROSSANA;

- *intimati* -

avverso l'ordinanza N. R.G. 135/25013 del TRIBUNALE di
BELLUNO, depositata il 22/06/2013;

Oggetto *regolamento
di competenza*



Ud. 07/10/2014 - CC

R.G.N. 18928/2013

non 24268

Rep.

CM

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2014 dal Consigliere Relatore ROSSANA MANCINO.



Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il deposito di tre distinti ricorsi, De Lazzeri Rosanna, De Lazzeri Rossella e Dorigo Nicodemo convenivano in giudizio, avanti al Tribunale del lavoro di Belluno, la Cooperativa di Cortina Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere: l'annullamento del licenziamento adottato nei loro confronti da parte della società perché privo di giusta causa; la condanna, sempre in capo alla cooperativa, al pagamento di una somma nella misura di dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione percepita, unitamente agli interessi previsti dalla legge.
2. Riuniti i giudizi, il Tribunale li sospendeva, con ordinanza del 21-22 giugno 2013, rilevando che, essendovi un procedimento penale in corso a carico delle predette De Lazzeri e di Dorigo, per il reato di cui all'art. 624 c.p., avviato dietro presentazione di querela da parte della Cooperativa di Cortina, il giudizio civile doveva essere sospeso, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 295 c.p.c.
3. Occorre, peraltro, precisare in fatto come il giudizio penale, avente ad oggetto la posizione dei predetti dipendenti, nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza da parte del giudice, si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari, stante la recente notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.
4. Avverso l'ordinanza del 22 giugno 2013 la Cooperativa ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ulteriormente illustrato con memoria.



5. L'impugnazione della disposta sospensione, proposta nelle forme del regolamento di competenza, è stata effettuata prospettando la completa autonomia e separazione fra il giudizio penale ed il giudizio civile, nonché il principio della ragionevole durata del processo.
6. L'Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
7. Tale conclusione deve essere condivisa, in quanto i motivi di ricorso sono fondati.
8. In via preliminare, osserva il Collegio che l'art. 42 c.p.c. statuisce che le ordinanze che pronunciano esclusivamente sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, possono essere impugnati con la sola istanza del regolamento di competenza.
9. Tanto premesso, il ricorso è fondato poiché censura l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice di merito sulla base di un'ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dal Legislatore.
10. Nella fattispecie in esame, infatti, il giudice ha sospeso il procedimento civile ritenendo che fosse pendente un procedimento penale, nei confronti delle medesime parti, pendenza, come già accennato, insussistente, trovandosi quel procedimento ancora nella fase della chiusura delle indagini preliminari, e quindi non essendo stata ancora promossa l'azione penale.
11. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare "nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul



primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.

12. La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia *ex lege* agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (cfr., Cass., n. 13544 del 2006).

13. Va, altresì, considerato, che in materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo" (in tal senso Cass., n. 2495 del 2013; in precedenza, v. Cass. n. 10054 del 2009).

14. Ed ancora, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicché la detta sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinché il nesso di pregiudizialità sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc.



pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio (v., fra le altre, Cass., nn. 4952/1999; 12141/2000; 6776/2001; 10974/2012; nn.18213, 16044,16770 del 2014).

15. Tali circostanze non sussistono nel caso di specie ove, peraltro, la disposta sospensione del giudizio investe la disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto con il meccanismo processuale previsto dal Legislatore, che ha configurato la fase sommaria, nelle cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa (in tema v., da ultimo, Cass., SU, 17443/2014).

16. In definitiva, per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata.

17. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata, rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Belluno. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

14 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]

Giovanni Mammone

[Signature]